

sai recenti ai nostri e riconosciuta pienamente dal governo turco venne usata da questi nelle questioni giudiziarie d'Albania, tanto che il Progetto di Codificazione del diritto consuetudinario albanese lo introdusse particolarmente per i furti gravi. « Se l'accusato » diceva il testo « nega il fatto, il querelante sceglie nella regione dell'accusato il numero di persone indicate nel paragrafo seguente » (che corrisponde presso a poco a quello indicato dalle consuetudini di cui diremo in seguito). Tali persone dovranno giurare che l'accusato non ha commesso il furto, che non ha nulla in comune al fatto. Se tali persone prestano un simile giuramento nel termine stabilito l'accusato viene assolto, altrimenti sarà condannato.

L'articolo succitato indica in breve lo schema fondamentale dell'istituto quale esistette anche nelle consuetudini. Dopo che il danneggiato o un suo parente, nel caso d'omicidio, denuncia ai capi come sospettato autore del reato una determinata persona, costoro che non possono pronunciarsi se non in confronto di un colpevole pienamente riconosciuto, rendono noto all'accusato la imputazione mossagli e l'invitano a scolararsi con garanti o testimoni congiuratori (*porotë* nel linguaggio delle consuetudini) in numero di 24 per uccisione d'un uomo, 12 per l'uccisione di una donna o per un grave furto (anche qui il valore pratico della donna è metà di quello dell'uomo) 6 o 4 per furti di entità ancora minore. Metà dei *porotë* li sceglie l'accusato e metà i giudici. Essi compiono la loro funzione a titolo puramente gratuito. Allora il procedimento si svolge in due tempi.

Durante il primo l'accusato ha frequenti colloqui con i suoi *porotë* e durante tali colloqui cerca loro di chiarire tutti i punti oscuri del suo affare rendendoli